

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, Logo

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., un'associazione di promozione sociale denominata "STRUTTURA COMPrensoriaLE ANCeSCAO Alta Umbria APS", che assume l'acronimo "ANCeSCAO Alta Umbria APS", di seguito indicata come "Struttura Comprensoriale".

La Struttura Comprensoriale costituisce articolazione territoriale e livello di coordinamento dell'"ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CENTRI SOCIALI, COMITATI ANZIANI E ORTI - A.P.S." (di seguito, indicata "Associazione Nazionale") e rappresenta quest'ultima nell'ambito del relativo territorio comprensoriale (intendendosi per "comprensoriale" il territorio di estensione provinciale, interprovinciale, sub-provinciale o della Città Metropolitana stabilito dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale) nei confronti delle istituzioni locali e della società civile.

Essa è costituita dai Soci aderenti all'Associazione Nazionale che hanno sede nel territorio comprensoriale di riferimento.

La Struttura Comprensoriale è dotata di autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale ed economica ed è regolata da uno Statuto conforme al modello definito dall'Associazione Nazionale. Le successive modificazioni statutarie devono essere previamente autorizzate dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale (di seguito, anche "Consiglio Nazionale").

La Struttura Comprensoriale presta osservanza ai principi ed alle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice etico dell'Associazione Nazionale ed ottempera, uniformandosi, alle direttive e/o delibere assunte dagli Organi della medesima Associazione Nazionale.

La Struttura Comprensoriale è autorizzata, fintanto che permanga il riconoscimento del Consiglio Nazionale, ad utilizzare il logo/marchio, la denominazione e gli altri segni distintivi dell'Associazione Nazionale nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Nazionale, delle deliberazioni e/o delle direttive della medesima Associazione Nazionale assunte a tale riguardo.

Articolo 2 – Sede, Durata

La Struttura Comprensoriale ha sede in **via Quattro Giornate di Napoli, n.5, 06073 Ellera di Corciano (PG)**. La Struttura potrà istituire con delibera dell'Assemblea Ordinaria, sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

La durata della Struttura Comprensoriale è illimitata.

Articolo 3 – Finalità, Attività, Compiti

La Struttura Comprensoriale persegue, senza alcun fine di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri Soci ed Iscritti (per tali intendendosi le persone fisiche associate ai Soci, come meglio indicato all'art. 9 del presente Statuto), ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico e culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- d) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- e) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- f) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni pubbliche e le Associazioni, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani;
- g) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- h) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane.
- i) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- l) l'osservatorio sociale ed il presidio sul territorio delle dinamiche conseguenti alle trasformazioni in atto nella società;
- m) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- n) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- o) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.

Per il perseguimento delle predette finalità, la Struttura Comprensoriale svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri Soci, le seguenti attività di interesse generale:

- a) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art. 5, lett. m del D.Lgs. 117/2017), consistenti, in particolare, nel coordinamento e nella rappresentanza territoriale dei medesimi enti, nonché nella promozione delle attività e nel concorso delle scelte relative agli stessi dell'Associazione Nazionale, in una logica di collaborazione sia in senso verticale che orizzontale con tutte le articolazioni della medesima Associazione Nazionale. Più precisamente, la Struttura Comprensoriale, nel rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi deliberati dall'Associazione Nazionale ed in armonia con lo Statuto Nazionale, il Regolamento Nazionale e le direttive stabilite dagli Organi Nazionali, si propone di attuare a livello comprensoriale i seguenti servizi strumentali, funzionali anche ad una più efficace attività istituzionale dei predetti Soci enti del Terzo settore:
 - coordinare i Soci presenti nel proprio territorio di riferimento;
 - promuovere e curare i rapporti con le Istituzioni territoriali quali referenti naturali per la vita dei Soci, oltre che della Struttura Comprensoriale stessa;
 - curare le pratiche inerenti all'ammissione a Soci dell'Associazione Nazionale di enti presenti nel proprio territorio di riferimento;
 - curare i rapporti tra Soci ed Associazione Nazionale, con le modalità indicate dall'Esecutivo di Presidenza dell'Associazione Nazionale (di seguito, anche "Esecutivo di Presidenza Nazionale");
 - promuovere le attività dell'Associazione Nazionale in favore dei Soci sul territorio comprensoriale di riferimento;
 - proporre all'Esecutivo di Presidenza Nazionale l'accoglimento delle domande di adesione a Socio dell'Associazione Nazionale;
 - consegnare annualmente a ciascun Socio aderente, su incarico e per conto dell'Esecutivo di Presidenza Nazionale, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale, l'Attestato di Adesione ad ANCeSCAO e le tessere dell'Associazione Nazionale per i propri Iscritti. In tutti i casi di revoca del

riconoscimento, la Struttura Comprensoriale sarà tenuta alla restituzione delle tessere dell'Associazione Nazionale in suo possesso;

- coordinare nel proprio territorio di riferimento, secondo le modalità eventualmente indicate dall'Esecutivo di Presidenza Nazionale, i lavori necessari alla tenuta delle Assemblee Separate Regionali dei Soci per l'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale.

In aggiunta a quanto sopra, la Struttura Comprensoriale può inoltre svolgere, in via esclusiva o principale, in favore dei propri Soci o di terzi, le seguenti ulteriori attività di interesse generale:

- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (art. 5, lett. i del D.Lgs. 117/2017), ivi comprese le attività ludico-motorie, la conduzione delle aree ortive quale esperienza di qualità rispetto ai temi dell'integrazione sociale e della lotta alla solitudine e all'emarginazione sociale e l'organizzazione di attività culturali e ricreative anche intorno all'esperienza ortiva, in modo tale da dare alle persone (e, in particolare, a quelle più anziane) l'opportunità di sviluppare momenti di socialità e intrecciare relazioni interpersonali;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lett. k del D.Lgs. 117/2017), ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali e nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 117/2017, come momento di socializzazione, miglioramento della salute e sviluppo culturale;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali (art. 5, lett. w del D.Lgs. 117/2017), con particolare riguardo alla lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque, in particolare delle persone anziane;
- e) interventi e Servizi Sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 (art. 5, lett. a del D.Lgs. 117/2017);
- f) beneficenza (art. 5, lett. u del D.Lgs. 117/2017).

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Struttura Comprensoriale può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La Struttura Comprensoriale può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Per la realizzazione delle proprie attività, la Struttura Comprensoriale si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato degli Iscritti agli enti Soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. 117/2017 e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti al riguardo dal D.Lgs. 117/2017.

La Struttura Comprensoriale è tenuta ad accettare gli accertamenti e le verifiche eventualmente disposte nei propri confronti dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale e gli eventuali provvedimenti assunti dal medesimo Consiglio all'esito delle medesime.

Articolo 4 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono Soci della Struttura Comprensoriale le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione Nazionale e aventi sede nel territorio comprensoriale, a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La qualifica di Socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.

All'interno della Struttura Comprensoriale vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e qualsiasi discriminazione e limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 5 – Modalità di adesione dei Soci

L'aspirante Socio deve inoltrare un'apposita domanda sottoscritta dal proprio rappresentante legale, con allegata copia del proprio Statuto o del proprio regolamento di funzionamento, degli eventuali Regolamenti e degli ulteriori documenti eventualmente previsti dal Regolamento Nazionale, alla Struttura Comprensoriale, la quale, accertati i requisiti inderogabili di cui al precedente articolo 4, trasmette gli esiti, con giudizio motivato, all'Esecutivo di Presidenza Nazionale, il quale deve esprimersi con delibera motivata e, in caso positivo, conseguentemente rilasciare l'Attestato di Adesione annuale ed iscrivere l'ente nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo della Struttura Comprensoriale, preso atto dell'avvenuta iscrizione dell'ente interessato nel libro soci dell'Associazione Nazionale, delibererà l'iscrizione del medesimo ente, in qualità di Socio, alla medesima Struttura Comprensoriale.

L'adesione è vincolata alla adozione della tessera nazionale dell'Associazione Nazionale quale tessera per i propri Iscritti.

La Struttura Comprensoriale provvederà a comunicare per iscritto all'ente richiedente l'accettazione o il diniego della domanda di adesione.

In relazione all'ammissione dei Soci, sono escluse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura.

Articolo 6 – Contributo associativo

Ciascun Socio deve corrispondere all'Associazione Nazionale il contributo associativo annuale determinato in funzione del numero dei propri Iscritti sulla base della quota fissa annualmente determinata dal Consiglio Nazionale.

Il contributo associativo è versato all'Associazione Nazionale tramite le Strutture Territoriali o i Referenti Territoriali, nei termini e con le modalità fissati dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale provvede a determinare la quota parte di competenza dell'Associazione Nazionale e indica quella di competenza della Struttura Territoriale. La Struttura Territoriale, nel rispetto ed in coerenza con l'indicazione dell'Associazione Nazionale, determina con delibera assembleare la quota associativa di sua spettanza.

Il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Articolo 7 – Partecipazione democratica

I Soci della Struttura Comprensoriale hanno il diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dalla Struttura Comprensoriale;
- esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e alle modificazioni dello Statuto;
- eleggere, secondo quanto previsto nel presente Statuto, gli Organi direttivi, di garanzia e di controllo della Struttura Comprensoriale;

e hanno il dovere di:

- osservare integralmente i principi e le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni e le direttive e/o delibere assunte dagli Organi della Struttura Comprensoriale (oltre che lo Statuto, il Regolamento e le direttive e/o delibere dell'Associazione Nazionale);
- vigilare sull'osservanza, da parte degli Iscritti, dei principi e delle norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle direttive e/o delibere assunte dagli Organi della Struttura Comprensoriale (oltre che dello Statuto, del Regolamento e delle direttive e/o delibere dell'Associazione Nazionale);
- versare il contributo associativo annuale nei termini e con le modalità prescritti;
- comunicare alla Struttura Territoriale (che provvederà, a sua volta, a comunicarle all'Esecutivo di Presidenza Nazionale) le eventuali variazioni al proprio Statuto, entro trenta giorni dalla loro approvazione.

La Struttura Comprensoriale deve vigilare sul rispetto dei principi statuari dell'Associazione Nazionale e della medesima Struttura Comprensoriale e sulla corretta conduzione e gestione della vita associativa dei Soci; a tal fine, riceve annualmente, entro i termini prescritti, copia del bilancio annuale approvato da questi ultimi.

I Soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali della Struttura Comprensoriale (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede della Struttura Comprensoriale, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dalla Struttura Comprensoriale. I Soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dalla Struttura Comprensoriale in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, la Struttura Comprensoriale potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Articolo 8 – Perdita qualifica di Socio

La qualità di Socio cessa:

- a) per recesso, formalizzato per iscritto;
- b) per esclusione a seguito di constatate violazioni delle norme statuarie o regolamentari della Struttura Comprensoriale e/o di direttive e/o delibere degli Organi della Struttura Comprensoriale o in caso di svolgimento di attività contrarie agli interessi della medesima Struttura Comprensoriale o che, in

qualunque modo, arrechino o possano arrecare danni, anche morali, alla Struttura Comprensoriale; tale esclusione spetta al Consiglio Direttivo della Struttura Comprensoriale ed assume efficacia solo a seguito della successiva ratifica e conferma, da parte del Consiglio Nazionale, della medesima esclusione;

- c) per decadenza, causata dalla perdita o, comunque, dal mancato possesso dei requisiti previsti per l'adesione o dal mancato versamento del contributo associativo annuale, anche parziale, nei termini prescritti nel Regolamento Nazionale e secondo le indicazioni annualmente fornite dal Consiglio Nazionale;
- d) per estinzione giuridica del Socio aderente;
- e) in tutti i casi previsti dall'articolo 10 dello Statuto dell'Associazione Nazionale;
- f) in tutti i casi di revoca (e, comunque, di venir meno per qualunque motivo) del riconoscimento della Struttura Comprensoriale, da parte dell'Associazione Nazionale, nel territorio di pertinenza.

La cessazione, per qualunque causa, della qualità di Socio dell'Associazione Nazionale comporta automaticamente anche la cessazione del medesimo ente da Socio della Struttura Comprensoriale, con le conseguenti inefficacie e decadenze previste a tale riguardo dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione Nazionale. La Struttura Comprensoriale può proporre, con giudizio motivato, al Consiglio Nazionale l'eventuale esclusione di un Socio aderente.

Articolo 9 – Gli Iscritti

Gli Iscritti sono le persone fisiche associate ai Soci in possesso dell'Attestato di Adesione. Essi pertanto sono in possesso della tessera nazionale, non fanno parte né dell'Assemblea Nazionale, né dell'Assemblea della Struttura Comprensoriale, ma compongono unicamente l'Assemblea dell'associazione a cui aderiscono.

Gli Iscritti aderenti a Soci che siano associazioni di promozione sociale acquisiscono il diritto di accesso nelle strutture dei Soci aderenti (che siano anch'essi associazioni di promozione sociale e che svolgano le medesime attività del Socio da cui provengono) su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli Statuti e Regolamenti di questi ultimi.

Gli Iscritti aderenti ai Soci della Struttura Comprensoriale sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi della medesima Struttura Comprensoriale (oltre che dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dell'Associazione Nazionale).

Articolo 10 – Sanzioni

I Soci e gli Iscritti sono passibili di sanzioni disciplinari nei casi previsti dall'articolo 12 dello Statuto dell'Associazione Nazionale.

Le sanzioni disciplinari applicabili sono le seguenti:

a) per i Soci:

- ammonizione scritta;
- esclusione da Socio.

b) per gli Iscritti:

- richiamo scritto;
- sospensione o decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte e/o nelle commissioni o comitati di lavoro, quale automatica conseguenza delle seguenti sanzioni:
 - inefficacia temporanea e sospensione della tessera nazionale per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

- inefficacia e ritiro definitivo della tessera nazionale, con conseguente perdita della qualifica di Iscritto.

I provvedimenti sanzionatori sono deliberati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Nazionale, secondo le procedure previste dal Regolamento Nazionale, e non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Articolo 11 – Organi Comprensoriali

Sono Organi della Struttura Comprensoriale:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 12 – Assemblea

L'Assemblea è l'Organo sovrano della Struttura Comprensoriale ed è rappresentativa di tutti i Soci della medesima Struttura.

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei predetti Soci, oppure, per ogni Socio, da un delegato scelto tra i propri Iscritti, in regolare possesso dell'Attestato di Adesione per l'anno sociale in cui è convocata ed in regola col pagamento del contributo associativo annuale.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci, secondo i criteri e con le modalità fissate dal Consiglio Nazionale, fermo restando in ogni caso che ciascun Socio (oltre al proprio legale rappresentante, ovvero al delegato scelto tra i propri Iscritti) non può rappresentare più di due Soci.

Possono partecipare all'Assemblea, qualora non delegati e senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo ed il Presidente della Struttura Comprensoriale.

L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare, in prima convocazione, qualora sia presente, direttamente o per delega, la metà più uno dei Soci aventi diritto di parteciparvi. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa un voto.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti direttamente o per delega, tranne per quanto stabilito in materia di modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui non venga richiesto il voto segreto dalla legge ovvero da almeno il venti per cento dei suoi componenti.

Articolo 13 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea della Struttura Comprensoriale viene convocata dal Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario) con lettera scritta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione (in prima e in

seconda convocazione), oppure via fax o e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di adesione, almeno 10 giorni prima della riunione.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce altresì in caso di necessità oltre che quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) deliberare sugli indirizzi ed i criteri di conduzione della Struttura Comprensoriale, nel rispetto di quelli deliberati dall'Associazione Nazionale ed in conformità alle direttive emanate da quest'ultima;

b) deliberare sul bilancio di esercizio e sul bilancio preventivo, nonché sul bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo), sottoposti dal Consiglio Direttivo;

c) delibera la quota associativa di spettanza della Struttura, su proposta dal Consiglio Direttivo;

d) discutere e approvare le modifiche dello Statuto, che devono essere previamente autorizzate dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale;

e) approvare gli eventuali regolamenti interni, che siano conformi al Regolamento Nazionale dell'Associazione Nazionale;

f) eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti, e revocare i medesimi;

g) nominare l'Organo di Controllo, nonché, nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 117/2017, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, e revocare i medesimi;

h) nominare ogni tre anni i membri del Collegio dei Probiviri e revocare i medesimi;

i) deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare sullo scioglimento e liquidazione della Struttura Comprensoriale, nonché sulla devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione;

k) deliberare, con le medesime maggioranze previste per le modifiche statutarie, l'eventuale trasformazione, fusione o scissione della Struttura Comprensoriale, che devono essere previamente autorizzate dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale;

l) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Struttura Comprensoriale, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

m) effettuare proposte per le attività istituzionali secondarie e strumentali.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che è depositato entro 15 giorni nella sede della Struttura Comprensoriale.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche indicate dai Soci in regolare possesso dell'Attestato di Adesione ed in regola col pagamento del contributo associativo annuale.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Esso è composto:

a) dal Presidente;

b) dai Vice Presidenti, dei quali il Vicario coadiuva il Presidente nello svolgimento

delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo;
c) dal Tesoriere, che provvede alla gestione delle funzioni amministrative e contabili della Struttura Comprensoriale;

d) dal Segretario, che provvede alla gestione burocratica ed amministrativa della Struttura Comprensoriale.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo è disposto a cura del Presidente e del Segretario il verbale, che verrà proposto per l'approvazione nella prima seduta successiva.

Il Consiglio Direttivo può consentire ed estendere la partecipazione alle sue riunioni anche ad altri soggetti (quali, a titolo esemplificativo, consulenti e responsabili delle commissioni di lavoro).

Qualora venisse a mancare un consigliere, i rimanenti consiglieri restano in carica e il consigliere cessato viene sostituito con il primo dei non eletti. In caso di dimissioni o di mancanza della maggioranza dei consiglieri, gli altri possono procedere esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, convocando prontamente (e comunque entro 30 giorni) l'Assemblea, affinché quest'ultima elegga nuovamente, entro 30 giorni dall'avvenuta convocazione, l'intero Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, sempreché non sia richiesto il voto segreto dalla legge o dalla maggioranza dei suoi componenti.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che verrà depositato entro 10 giorni nella sede sociale e trasmesso ai Consiglieri presenti nella medesima seduta per l'approvazione nella prima seduta successiva.

Ciascun componente il Consiglio Direttivo può chiedere ed ottenere copia dei verbali approvati.

Articolo 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Struttura Comprensoriale, in conformità alla legge ed allo Statuto, e salvi i poteri degli altri Organi della medesima Struttura.

Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio Direttivo le seguenti attività e operazioni:

- a) tradurre in progetto strategico pluriennale gli indirizzi approvati dall'Assemblea, nel rispetto ed in conformità alle direttive emanate dall'Associazione Nazionale;
- b) approvare programmi annuali di realizzazione del progetto pluriennale;
- c) approvare iniziative presentate dai vari Organi istituzionali;
- d) convocare l'Assemblea;
- e) eleggere, tra i suoi membri, il Presidente e due Vice Presidenti (di cui uno Vicario);
- f) nominare il Tesoriere ed il Segretario;

- g) revocare il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario, su richiesta motivata presentata da almeno il 25% dei componenti del Consiglio stesso e approvata con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - h) costituire le commissioni ed i comitati di lavoro;
 - i) nominare esperti, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori degli Organi sociali;
 - j) proporre modifiche allo Statuto;
 - k) proporre all'Assemblea la quota associativa spettante alla Struttura, nel rispetto ed in coerenza con l'indicazione dell'Associazione Nazionale;
 - l) approvare entro il 15 novembre di ogni anno il calendario delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - m) approvare entro il 15 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'anno precedente ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - n) deliberare in merito alla cessazione dei Soci, ai sensi di legge e secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente Statuto;
 - o) curare l'iscrizione dei nuovi Soci, come previsto dall'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e Regolamento dell'Associazione Nazionale;
 - p) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, esperibili dalla Struttura Comprensoriale;
 - q) adottare i provvedimenti e svolgere gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto;
 - r) deliberare su ogni altro atto che, per legge o per Statuto, non sia di competenza di altri Organi della Struttura Comprensoriale.
- Alle sue riunioni, il Consiglio Direttivo può invitare professionisti, consulenti, autorità, personalità ed i Presidenti dei Soci aderenti.
- Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri di gestione e la relativa legale rappresentanza al Presidente, ai Vice Presidenti o ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 16 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Struttura Comprensoriale di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente resta in carica per tre anni, salva la possibilità di dimissioni anticipate o revoca, ed esercita i compiti attribuitigli dallo Statuto, quali:

- a) convocare (a seguito di decisione del Consiglio Direttivo) e presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) svolgere le funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può essere rieletto consecutivamente una sola volta e completare due mandati pieni. In casi "eccezionali", che dovranno essere verificati di volta in volta, con delibera assembleare a maggioranza ampia, analoga a quella per le modifiche statutarie, può essere concesso un terzo mandato.

L'incarico è incompatibile con altra carica negli Organi comprensoriali e nelle Strutture Regionali.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente Vicario; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, ne fa le

veci l'altro Vice Presidente.

Articolo 17– Incompatibilità ed ineleggibilità

L'appartenenza agli Organi di direzione della Struttura Comprensoriale è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale e del Consiglio Comunale o delle unioni dei Comuni), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

La presentazione di una candidatura per uno degli incarichi indicati al primo comma del presente articolo comporta la **temporanea sospensione** del soggetto interessato (da formalizzare per iscritto) dalla carica associativa; in caso di elezione ad uno dei predetti incarichi di cui al primo comma, l'eventuale accettazione di tale incarico da parte del soggetto interessato, comporta la **decadenza automatica** dello stesso dalla carica associativa, ai sensi del comma precedente; la mancata accettazione dell'incarico consente invece il reintegro del soggetto nella carica associativa precedentemente sospesa.

Articolo 18 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea ai sensi del presente Statuto.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Struttura Comprensoriale e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Struttura Comprensoriale e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli

accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;

- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere alla Struttura Comprensoriale, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 19 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'Organo di giustizia interna della Struttura Comprensoriale, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea anche tra non Iscritti. I suoi componenti devono essere dotati di indubbia moralità. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili.

In caso di morte, decadenza o rinuncia di un Probiviro, subentrano i supplenti in ordine di età. Questi restano in carica per tutta la durata originaria del mandato.

Il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente, il quale deve essere dotato di competenza o di professionale esperienza in ambito giuridico.

La carica è incompatibile con altre cariche negli Organi della Struttura Comprensoriale, nell'Associazione Nazionale e nelle altre Strutture Territoriali.

Il Collegio si esprime, sentite le parti coinvolte, su qualsiasi vertenza tra i Soci della Struttura Comprensoriale inerente i rapporti associativi, che non siano di competenza del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale.

Il Collegio giudica come amichevole compositore senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, e si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

L'esecuzione delle decisioni del Collegio dei Probiviri è a cura del Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio dei Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea della Struttura Comprensoriale.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter

adire l'Autorità giudiziaria ordinaria. Solo una volta concluso il procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri, sarà possibile ricorrere dinanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 20 - Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite. Spetta ai componenti degli Organi sociali il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio incarico, a norma del Regolamento Nazionale.

Articolo 21 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti alla Struttura Comprensoriale, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo, comprese le donazioni e i lasciti testamentari, accettati con beneficio di inventario, liberi da vincoli di destinazione.

I beni ricevuti e le loro rendite saranno obbligatoriamente destinati al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto.

Sono fonti di finanziamento della Struttura Comprensoriale:

- a) contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o di Istituzioni Pubbliche;
- d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera strumentale e secondaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, o altre disponibilità della Struttura Comprensoriale ai Soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Tutto quanto costituente il patrimonio della Struttura Comprensoriale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Articolo 22 – Scritture contabili e bilancio

L'anno sociale della Struttura Comprensoriale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Struttura Comprensoriale, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Struttura e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Assemblea della Struttura Comprensoriale, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, approva il bilancio di esercizio sottoposto dal Consiglio Direttivo, inviandone copia all'Associazione Nazionale ed alla Struttura Regionale (laddove presente) entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Assemblea approva altresì, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea della Struttura Comprensoriale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo per l'anno seguente, sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Qualora la Struttura Comprensoriale consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

La Struttura Comprensoriale deve ricevere annualmente copia dei bilanci di esercizio approvati dai Centri Sociali aventi sede nel territorio comprensoriale di riferimento.

Articolo 23 - Modifiche statutarie

Il Consiglio Direttivo, in apposita riunione, approva le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea, stabilendo data ed orario della prima e della seconda convocazione, nonché le modalità generali di svolgimento dell'Assemblea medesima.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e/o la liquidazione della Struttura Comprensoriale sono attribuiti all'Assemblea e la relativa delibera è assunta con il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei Soci aventi diritto di parteciparvi.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento o la liquidazione nominerà un liquidatore.

In caso di scioglimento della Struttura Comprensoriale per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 25 - Rinvio a leggi

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto

compatibili, le norme del codice civile.

Articolo 26 - Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione della Struttura Comprensoriale nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o la Struttura Comprensoriale vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della
"Struttura Comprensoriale ANCeSCAO Alta Umbria APS"
di Ellera di Corciano.**

Ellera di Corciano

17/10/2020